



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

- CESSIONE DI FABBRICATO** (Uso esclusivo per un periodo superiore al mese)
(Art. 12 D.L. 21.03.1979, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)
- DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'** per Cittadini Extracomunitari
(Art.7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)

Il sottoscritto/la sottoscritta

Cognome..... Nome.....Data di nascita.....

Comune di nascita.....Provincia o Nazione.....

Comune di residenza.....

Via/Piazzan°.....Recapito telefonico.....

Dichiara che in data ___/___/___ ha ceduto in _____ per uso _____ Al Sig.:

Cognome..... Nome.....Data di nascita.....

Comune di nascita.....Provincia o Nazione.....

Comune di residenza.....

Via/Piazzan°.....Recapito telefonico.....

Cittadinanza..... Via/Piazza.....n°.....

Recapito telefonico.....

Tipo di documento.....N°.....Data di rilascio.....

Autorità che ha rilasciato il documento.....

Il fabbricato sottoindicato, già adibito a: _____ sito in: Cernusco Sul Naviglio

Via/piazza.....Numero civico..... C.A.P.....

Pano..... Scala.....Interno.....Vani..... Accessori.....Ingressi.....

data..... Il Dichiarante.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il Signor.....Nata a.....il.....

E Residente a **CERNUSCO SUL NAVIGLIO** IN VIAn°.....

Identificata a mezzo di.....Nr.....Rilasciato.....il.....

ha presentato la Comunicazione nr. _____

Data

L'incaricato

CESSIONE DI FABBRICATO

Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

1)-Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

A)-La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

B)-Le comunicazioni debbono avvenire entro **48 ore** dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro **48 ore** dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

C)-Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

D)- La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189

1)-Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro **48 ore**, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

2)-La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.